

20508/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/03/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO BARDOVAGNI
- Dott. UMBERTO ZAMPETTI
- Dott. ANGELA TARDIO
- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Dott. LUCIA LA POSTA

SENTENZA
N. *274/2012*
- Presidente -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N. 43601/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) / . 17/08/1939

avverso la sentenza n. 701/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
07/04/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giovanni D'ANGELO*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso -*

Udito, per la parte civile, l'Avv _____

Udit i difensori Avv. _____

che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso -

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 07.04.2011 la Corte d'appello di Cagliari integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato [redacted] colpevole del reato di cui all'art. 3 L. 13.10.1975 n. 654, come modificata dalla L. 205/93, così condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 4.000- di multa, a lui applicando il beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 Cp. Con la stessa sentenza era altresì confermata la condanna del [redacted] al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili Comunità Ebraica di Roma, [redacted], parti alle quali era assegnata provvisoria nei termini di cui in atti.- Riteneva dunque la Corte territoriale, respingendo ogni doglianza difensiva, come : a) fosse indiscutibile, in quanto accertato e pienamente ammesso in fatto, che l'anzidetto imputato, professore presso la facoltà di Scienze della formazione dell'Università di Cagliari, fosse l'autore di uno scritto pubblicato nell'ottobre 2004 negli Annali della stessa Facoltà, dal titolo "Scontro tra cultura e metacultura scientifica : l'Occidente e il diritto naturale"; b) fosse altrettanto certo -circostanza anche questa ammessa in fatto dall'imputato- che tale scritto fosse stato inviato dal [redacted] a numerose biblioteche italiane e straniere ed a [redacted] il, nella sua qualità di Rabbino Capo di Roma; c) non potesse dunque accettarsi la tesi difensiva secondo cui l'elaborato fosse destinato solo ai suoi studenti di filosofia dotati di strumenti adeguati per comprendere il vero senso del messaggio; d) Il contenuto dello scritto avesse chiaramente oltrepassato il limite della ricerca scientifica e della libertà di opinione -riconoscibile fin quando il [redacted], vegetariano ed animalista convinto, aveva sostenuto la supremazia del diritto naturale e la crudeltà del rito ebraico-islamico della macellazione degli animali, e dunque anche con la frase *"Gli ebrei hanno sofferto meno nelle camere a gas naziste di quanto soffrono tuttora gli animali nei mattatoi a causa del rito sacrificale ebraico accolto dagli islamici"*- pervenendo nell'area dell'illecito penale con le altre affermazioni contenute nello scritto in esame del seguente tenore *"In considerazione di ciò, è giusto dichiararsi antisemiti nei riguardi degli ebrei credenti, né ci si può dolere del fatto che questi siano finiti nelle camere a gas naziste. Essi, non riconoscendo che vi deve essere un limite invalicabile che è il diritto naturale a non soffrire, quando la sofferenza può essere evitata, non possono pretendere che si abbia rispetto per la loro vita se non hanno mai avuto alcun rispetto per la vita degli animali, sacrificati al rispetto della barbarie della loro tradizione religiosa"*; del pari, in un foglio dattiloscritto privo di firma, ma rivendicato dal [redacted] che accompagnava lo scritto inviato al [redacted], l'imputato aveva asserito : *"Maledetti ebrei credenti che rispettate ancora quel libro di macelleria che è il Levitico. Per voi dovrebbero essere usate ancora le camere a gas. Senza di voi non esisterebbe anche la crudeltà islamica che avete inventato voi, nei mattatoi. Il mio saggio, inviato a 140 biblioteche, italiane e*

straniere, sia come un marchio indelebile sulla vostra pelle per ciò che ho scritto alle pgg. 12-16. Sulla base del diritto naturale non dovrebbe essere un reato giustiziare un ebreo credente o islamico"; e) tali affermazioni, lungi dal limitarsi alla mera manifestazioni di pur opinabili opinioni, realizzassero dunque un *quid pluris*, secondo l'insegnamento giurisprudenziale in materia, integrante la propaganda di idee fondate sull'odio razziale e per motivi religiosi nonché l'incitamento alla commissione di atti di discriminazione per analoghi motivi; f) sussistessero dunque gli estremi del contestato reato, oggettivo e soggettivo, quest'ultimo elemento essendo integrato dal mero dolo generico; g) non avesse pregio la deduzione dell'imputato -che aveva richiamato, a suo supporto culturale, numerosi autori ebrei che avevano parimenti sottoposto a critica le forme tradizionali della macellazione rituale, giungendo anche a porre un raccordo con l'Olocausto- posto che nel presente giudizio non era in discussione la libertà del pensiero e neppure il contenuto della prima parte delle sue affermazioni, la sua posizione filosofica o la ricerca storica, quanto il rivendicato disprezzo antisemita, la propaganda di tale asserzione e l'istigazione alla discriminazione; h) fossero legittime le contestate costituzioni di parte civile sia del _____, quali appartenenti alla collettività ebraica colpita dal reato, sia della Comunità Ebraica di Roma, avente personalità giuridica, in forza di legge che ne riconosceva la rappresentatività, ma anche -e comunque- quale ente di fatto rappresentativo della stessa comunità.-

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo : a] la valutazione andava circoscritta alle frasi, estrapolate dallo scritto pubblicato sugli Annali della Facoltà, incriminate nella formale imputazione, dovendosi così espungere quelle contenute nello scritto indirizzato al _____ -impropriamente in sentenza qualificato "volantino"-, in quanto non comprese nell'imputazione, rivolte solo al predetto Rabbino, non altrimenti da esso imputato diffuse, ma fatte circolare solo dal _____ stesso; b] in modo illogico la Corte territoriale aveva ritenuto rientrare nel diritto di libera manifestazione del pensiero la prima frase riportata nell'imputazione ("*gli ebrei hanno sofferto meno nelle camere a gas naziste...*") e non la seconda ("*è giusto dichiararsi antisemiti...*") senza considerare il rapporto di interdipendenza tra tali affermazioni; c] era stata valutata solo una parte dello scritto, estrapolando alcune frasi, senza valutare l'intero contenuto dell'opera, di significato filosofico; d] il testo non conteneva alcun incitamento alla commissione di atti di discriminazione razziale o religiosa; e] la sua critica, legittima in quanto fondata su base di indagine storica e giuridica, era rivolta ai soli ebrei credenti, strettamente osservanti, che continuavano metodi di macellazione rituale gravemente ed inutilmente dolorosi per gli animali; f] ogni frase andava inquadrata nella sua preliminare affermazione, costituente il suo pensiero filosofico già altre volte espresso, di un diritto naturale a non soffrire che doveva

accomunare persone ed animali; g] la sua teoria della prevalenza del diritto naturale su quello positivo doveva essere la chiave di lettura dello scritto che non comportava la giustificazione delle camere a gas naziste ma, anzi, intendeva evidenziare le conseguenze, nella storia, della negazione del diritto naturale; h] che non si trattasse di questione riferita alla razza doveva essere rilevato -aspetto non colto dall'impugnata sentenza- in base al fatto che esso imputato aveva sempre accomunato ebrei ed islamici; si trattava quindi di un'aspra critica ad un comportamento, non ad una razza; i] al più, dunque, si poteva ritenere che esso imputato avesse manifestato "avversione o antipatia" e non odio, né espresso incitamento in tal senso; l] non vi era stata la giusta considerazione della ricorrenza della scriminante, di rilievo costituzionale, dell'esercizio del diritto di critica, di libertà di pensiero, di ricerca storico-culturale e del relativo insegnamento; m] quanto alla costituzione di parte civile dei signori E convertiti alla religione ebraica, ma -si sostiene- non ebrei di nascita, la Corte territoriale aveva lasciato senza risposta le deduzioni formulate con l'atto di appello con cui si era ribadita la contestazione della loro legittimità, quali generici cittadini di religione ebraica; quanto a quella della Comunità ebraica di Roma, per legge doveva essere l'Unione delle Comunità ebraiche a rappresentare il Popolo ebraico, non la Comunità di Roma; n] ingiustificata ed immotivata conferma delle somme assegnate in via provvisoria.-

Considerato in diritto

1. Il ricorso, infondato in ogni proposta deduzione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.- L'impugnazione, pur esponendo critiche articolate nei confronti delle motivazioni dell'impugnata sentenza, in realtà riproduce in gran parte tesi ed argomenti già proposti davanti ai giudici del merito e già correttamente affrontati e respinti.-

2. E' infondato il primo motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale non ha fondato il suo giudizio di condanna sul contenuto dello scritto (c.d."volantino"), pur proveniente dal inviato al insieme alla pubblicazione incriminata, ma unicamente sulla base del contenuto di quest'ultima, utilizzando il primo al limitato fine di interpretare nel modo migliore il suo pensiero, sulla base delle sue stesse affermazioni (in via autentica, quasi come *tertium comparationis*) e per verificare l'eventuale fondatezza delle sue deduzioni difensive. In particolare si è trattato di una chiave di lettura non sospetta di opinabilità, al fine di focalizzare significato ed intenti, idonea a sostenere il giudizio che escludeva la riduzione dell'iniziativa a lecite finalità meramente giuridiche o storico-culturali. La decisione si è mossa -al contrario- proprio nella prudente ottica di restringere il più possibile il campo di indagine (ne è prova l'esclusione dall'area dell'illecito della prima parte della frase incriminata : f. v. 8 della sentenza). Non vi è stato, pertanto, alcun vizio di esondazione del giudicato rispetto a quanto contestato.-

3. Parimenti infondati sono tutti i motivi di ricorso proposti sul merito.-

Esaminandoli congiuntamente in ragione della loro natura, vale osservare come il proponga sostanzialmente tre ordini di questioni, variamente articolate, criticando : a) l'asserita estrapolazione dal contesto delle frasi incriminate, così perdendosi -o equivocandosi- il significato generale del testo; b) la ritenuta sussistenza del reato, nei suoi vari aspetti oggettivi e soggettivi; c) il diniego del valore di ricerca storico-culturale dello scritto e la negazione delle connesse esimenti.- Tutte tali proposte censure non hanno pregio.-

3.a La questione del contesto in cui si inserivano le frasi incriminate, e dunque del significato generale dell'elaborato -teso a sostenere tesi animaliste/vegetariane ed a condannare le pratiche (pur legittimamente) ritenute inutilmente dolorose per gli animali- non può giovare all'imputato. Nessuno disconosce -e certo non lo hanno fatto i giudici del merito- che lo scritto, nella sua unità culturale, abbia quel globale significato sempre rivendicato dal suo autore. Dunque la lamentata estrapolazione non si è risolta in un tradimento del significato generale del testo, del quale anzi si è sempre tenuto presente il tema di fondo (valgano in proposito i richiami -peraltro indotti dallo stesso imputato- alla pertinente letteratura). Non si è trattato, dunque, di un'operazione di indebita ablazione chirurgica. Peraltro è del pari assolutamente evidente come : a) il discorso generale, anche se eventualmente apprezzabile -in tal senso lasciando sospeso il giudizio, che qui, su ciò, non compete-, non possa autorizzare cedimenti a condotte illegali : un insulto resta tale anche se inserito in un bel ragionamento; b) il senso complessivo dell'elaborazione culturale non può redimere passaggi argomentativi in sé non ammissibili sul piano della liceità giuridica. Del resto, come nel precedente paragrafo si è già rilevato, la chiave di lettura la fornisce proprio il [] sia nella missiva di accompagnamento della rivista al [] (contenenti frasi violente contro il popolo ebreo : "*Maledetti ebrei credenti...per voi dovrebbero essere usate ancora le camere a gas...non dovrebbe essere un reato giustiziare un ebreo credente*"), sia nel fatto stesso di inviarla al Rabbino capo di Roma. A tale risultato -a ben vedere- conduce anche la stessa linea difensiva dell'imputato, che da un lato ha invocato la figura retorica del paradosso, dall'altro ha fatto ricorso al senso di provocazione intellettuale che caratterizzava la sua operazione. Tutto ciò invero null'altro significa che, sia pure al fine di amplificare le sue teorie animaliste, serviva proprio, nell'ottica dell'imputato, l'insulto antisemita ed antireligioso da usare quale strumento d'attacco della sua campagna divulgativa. Per gli stessi motivi -e dunque per quanto fin qui motivato- non ha pregio la censura che vorrebbe trovare illogicità nella sentenza laddove esenta dal reato la prima frase ("*gli ebrei hanno sofferto meno nelle camere a gas naziste...*") e lo ritiene integrato nella seconda ("*In considerazione di ciò...*"), prospettando una continuità argomentativa e culturale che non sarebbe lecito spezzare. Non è illogico invero ritenere, come ha

Luigi

ritenuto la Corte territoriale, che -pur nel rispetto della complessiva unità espressiva- la prima parte del ragionamento contenesse una valutazione (opinabile, ma rientrante nell'ambito della libertà di espressione), mentre la seconda trasmodasse nella denigrazione per motivi di razza e di religione ("*...né ci si può dolere del fatto che questi siano finiti nelle camere a gas naziste...non possono pretendere che si abbia rispetto per la loro vita...*"). In definitiva, su tale primo ordine di argomenti difensivi, non si possono ravvisare vizi logici che inficino l'impugnata sentenza.-

3.b Anche sui profili oggettivi e soggettivi del reato il ricorso non è fondato. In tal senso deve essere rilevato come i giudici del merito si siano correttamente attenuti ai giusti parametri normativi e giurisprudenziali in materia. Invero è di certo immune da censure avere ritenuto che lo scritto contenesse un *quid pluris* rispetto alla semplice, lecita, manifestazione del pensiero, per raggiungere la propaganda di idee fondate sull'odio razziale e per motivi religiosi e la connessa istigazione. E' pacifico che la divulgazione ci sia stata (con l'invio della rivista a 140 biblioteche, oltrechè al

è del tutto evidente che vi sia stata denigrazione, se non altro proprio nel concetto di fondo di equiparare -sotto l'invocato usbergo del diritto naturale- la sofferenza degli animali a quella di chi subì l'olocausto : chi voglia, in una scala di valori tutta sua, innalzare gli animali, non può farlo abbassando l'uomo, né giungendo a svillire l'immane sacrificio di un Popolo; è pacifico che l'esplicita denigrazione trovasse causa in motivi di razza e di religione, peraltro non solo ammessi, ma sostanzialmente rivendicati; è corretto che tale considerazione del non sia stata proposta (come nei citati Autori che hanno affrontato il problema) per stimolare una specifica presa di coscienza, o -almeno- non solo per quello, posto che vi era anche la rivendicazione della legittimità del disprezzo antisemita; è corretto ritenere che il reato sia sostenuto da dolo generico -il che implica l'irrilevanza di particolari finalità- la cui sussistenza è parimenti indiscutibile (sul requisito del dolo generico, cfr. Cass. Pen. Sez. 3°, n. 37581 in data 07.05.2006, Rv. 241074, Mereu). E' condivisibile che vi sia stata anche istigazione, implicita (ma neanche tanto), ove si sostiene "*non possono pretendere che si abbia rispetto per la loro vita*", pur dovendosi ritenere corretto che, stante la forma alternativa di commissione del reato, è già sufficiente la rilevata condotta di propaganda.- Ciò posto, tutte le censure proposte con il ricorso, su tali punti, non hanno pregio : 1] stante la delimitazione appena fatta, è irrilevante la deduzione -peraltro non fondata- che nello scritto non ci sarebbero frasi di incitamento a commettere atti di discriminazione razziale o religiosa; 2] è parimenti irrilevante sostenere che l'allargamento della sua invettiva agli islamici dimostrerebbe la radice non razziale e non antisemita dello scritto per la duplice considerazione che : a) la palese, dichiarata, matrice antisemita ("*è giusto dichiararsi antisemiti...*") non viene meno allargando la prospettiva; b) è comunque sufficiente, prevedendolo la norma, che la discriminazione sia su base religiosa, anch'essa rivendicata dal

quale principio scatenante della sua invettiva (le regole del Levitico); 3] non ha senso sostenere che i suoi strali erano diretti solo ad una parte della Comunità ebraica, quella più osservante, perché ciò non toglie le caratteristiche illecite sopra rilevate (sia sotto il profilo razziale, non estraneo agli ebrei strettamente osservanti, sia sotto il profilo religioso, densamente vissuto dai predetti); 4] non è accettabile, già sul piano semantico, nonché su quello logico-giuridico, che le frasi incriminate non contengano vero e proprio odio, ma solo "avversione o antipatia", qualificazione del tutto riduttiva a fronte di un disprezzo così profondo ("*non ci si può dolere che siano finiti nella camera a gas naziste*") che va al cuore della vita di un Popolo che ha subito l'olocausto.- Anche sotto tali centrali aspetti della condotta di reato, tutti i proposti motivi devono dunque essere respinti.-

3.c Le rivendicate ragioni di ricerca storica e giuridica sono state ben esaminate dai giudici di merito, pervenendo a corrette conclusioni anche su tale delicato aspetto della vicenda. Si è già visto come tale contesto non abbia rilevanza sul piano dell'elemento soggettivo del reato, sorretto da dolo generico, e come ben si possano innestare male piante pur su buona terra. Ora il discorso va approfondito sul piano giuridico e formale, sul solco delle pertinenti osservazioni della Corte territoriale che, nel sottolineare il discrimine tra libertà di ricerca e di manifestazione del pensiero, da un lato, ed offesa a beni primari di valenza costituzionale, la dignità di ogni uomo in particolare, dall'altro, si fonda sulla Carta Costituzionale, su quella universale dei diritti dell'uomo, sulla Convenzione internazionale di New York, recepita nel vigente ordinamento interno. Le individuate forme espressive di odio e disprezzo, nonché l'istigazione a replicare siffatti atteggiamenti discriminatori, sicuramente travalicano le rivendicate ragioni di ricerca storico-giuridica, da cui traggono solo indiretto spunto, per insediarsi centralmente nell'area dell'illecito penale. E' del tutto evidente, allora, che non possono essere utilmente invocate le scriminanti dell'esercizio di libertà costituzionali, quali il diritto alla libertà di pensiero e di ricerca storico-scientifica, cui ineriscono il limite del rispetto di valori più alti, pure costituzionalizzati, quale la dignità umana, e che dunque non possono essere riconosciute ove concretamente in contrasto con essi.- Anche tale ordine di argomenti difensivi deve, pertanto, essere rigettato.-

4. Quanto al motivo di ricorso che attiene alla legittimità della costituzione in parte civile dei signori [redacted], nonché della Comunità ebraica di Roma, proposto *sub specie* vizio di motivazione, e comunque qui riproponendo la tesi di fondo della mancanza delle condizioni legittimanti, lo stesso non ha pregio. Quanto ai predetti soggetti privati, non discutendosi della loro appartenenza alla Comunità ebraica quali cittadini praticanti tale religione, peraltro riconosciuta dallo Stato -fatto non contestato in sé dal ricorrente-, gli stessi sono di certo qualificabili parti lese del reato ascritto al [redacted] qualificato (come in imputazione) dalla discriminazione

religiosa, oltrechè razziale, di modo che non assume alcun rilievo l'etnia d'origine. Quanto alla Comunità ebraica di Roma, deve qui essere ribadita la correttezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale secondo cui la rappresentanza generale attribuita all'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane non toglie legittimità alle varie Comunità locali, enti esponenziali di una realtà riconosciuta, nel caso -come nella presente fattispecie- che siano oggetto di un'azione costituente reato, secondo anche la giurisprudenza correttamente citata dalla Corte territoriale. Né può essere dimenticato -nell'ambito specifico- che era stato proprio lo stesso [redacted], inviando il suo scritto al [redacted], nella sua qualità di Rabbino capo di Roma, accompagnandolo con epistola particolarmente virulenta, a considerare la Comunità ebraica di Roma soggetto privilegiato rappresentativo di quella realtà cui indirizzava i suoi strali.-

5. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alla disposta provvisoria, della quale assai sinteticamente il ricorrente censura l'omessa motivazione, sull'*an* e sul *quantum*, deve essere dichiarato inammissibile. In fatto, invero, è del tutto evidente proprio il contrario, avendo la Corte territoriale speso ampia e corretta motivazione (v. ff. 21 e 22 della sentenza impugnata) per giustificare la necessità di tale pronuncia e la sua sicura congruità. Peraltro -ed è considerazione tranciante- è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che il capo della sentenza relativo alla disposta provvisoria non sia censurabile per cassazione, trattandosi di provvedimento per sua natura non definitivo e destinato ad essere superato dalla liquidazione definitiva (così, *ex pluribus*, Cass. Pen. Sez. 5^o, n. 5001 in data 17.01.2007, Rv. 236068; Mearini; ecc.).-

6. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue *ex lege*, in forza del disposto dell'art. 616 Cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.-


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.-
Così deciso in Roma il 13 Marzo 2012.-

Il Consigliere estensore
Umberto Zampetti



Il Presidente
Paolo Bardovagni



DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

28 MAG. 2012



IL CANCELLIERE
[redacted]

